



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott. Luca Perilli	Giudice relatore
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

[REDACTED], nata il [REDACTED] 1986 a [REDACTED], in Guinea, [REDACTED], residente presso il CAS di [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Lodi, via Solferino, 68, presso lo studio dell'avvocato Lorenzo Sari, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 13/03/2020 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, la signora [REDACTED] ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione



internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 26/02/2020 e notificato il 03/03/2020.

Risulta dunque rispettato il termine di legge per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 16.09.2020, il giudice delegato, ritenendo necessario rinnovare il colloquio personale, ha fissato udienza di comparizione personale della ricorrente per il giorno 20/10/2020.

All'udienza, a causa di problemi di comprensione linguistica con l'interprete, il giudice ha rinviato l'udienza al 1° dicembre 2020, alla quale la ricorrente è comparsa accompagnata dall'avvocato Sari.

All'esito dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 17/02/2021.

§ I fatti di causa

La ricorrente, giungendo in Italia, ha affermato di essere cittadina della Costa d'Avorio, di essere nata a Divo e di aver fatto ingresso in Italia attraverso la frontiera marittima palermitana il 01/09/2016, dopo aver transitato per Burkina Faso, Niger, Algeria e Libia, registrando domanda di protezione internazionale tramite modello *C3* presso la Questura di Lodi in data 07/10/2016.

Quanto ai motivi che la indussero a espatriare e a chiedere la protezione internazionale, la ricorrente ha dichiarato di essere stata costretta a un matrimonio forzato e di essere stata vittima delle violenze e dei soprusi del marito, uomo più anziano di lei.

La ricorrente ha svolto due audizioni davanti alla Commissione territoriale, in data 01/08/2018 e 19/02/2020, nel corso della quali, parlando in lingua mandinka, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadina guineana, diversamente da quanto in precedenza indicato nel modello *C3*;
- di aver sempre saputo di essere nata a Divo, in Costa d'Avorio e di aver fatto rientro in Guinea, paese di origine della famiglia, quando era molto piccola;
- di aver scoperto solo recentemente dall'atto di nascita, ottenuto tramite un amico del fratello, di essere in realtà nata in Guinea, a Kerouane;
- di essere stata mandata dal padre all'età di 7 anni a vivere con lo zio in Costa d'Avorio e di non aver più fatto ritorno in Guinea;
- di professare la religione musulmana;
- di non aver mai frequentato la scuola;
- di aver lavorato come coltivatrice nei campi di cacao in Costa d'Avorio;
- quanto alla famiglia di origine, di essere orfana di entrambi i genitori e di avere un fratello maggiore, ma di non essere in contatto con lui e di non sapere dove egli si trovi;
- di essersi sposata all'età di 14 anni e di avere tre figli;
- di non sapere dove si trovi la famiglia, ma di ipotizzare che i figli si trovino con il marito;
- di aver lasciato la Costa d'Avorio nel dicembre 2016.



Quanto ai motivi che l'hanno indotta a espatriare, la ricorrente ha dichiarato aver lasciato la Guinea, quando era bambina, per volontà del padre che la mandò a vivere presso lo zio in Costa d'Avorio; di avere quindi abbandonato la Costa d'Avorio perché vittima di matrimonio forzato e di violenze e soprusi da parte del marito.

In particolare, la ricorrente ha riferito: di essere stata costretta dallo zio a sposare un uomo più anziano di lei, con il quale ha avuto tre figli e con il quale ha vissuto a Divo, in Costa d'Avorio, fino al momento della fuga dal paese; che, quando il marito le comunicò l'intenzione di praticare la mutilazione genitale sulle due figlie femmine, la ricorrente, in passato sottoposta alla medesima pratica, si oppose; che le bambine furono mutilate a sua insaputa, scatenando la disperazione della ricorrente che chiese conto al marito; che questi reagì con la violenza, arrivando a gettarle dell'olio bollente sugli arti, intimandole di non immischiarsi nelle faccende relative ai figli e minacciando di ucciderla. La ricorrente, temendo per la propria vita, prese la decisione di andarsene, non riuscendo però a portare con sé i tre figli.

Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali rischi andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con riferimento sia alla Costa d'Avorio sia alla Guinea, la ricorrente ha dichiarato innanzitutto che in caso di rientro nel primo paese si vergognerebbe per il fatto di essere fuggita dal matrimonio e di temere di essere costretta a tornare a vivere con il marito, che in passato aveva minacciato di ucciderla. Ella ha affermato poi di non poter fare ritorno in Guinea perché non avrebbe alcun punto di riferimento.

Chiesta di approfondire le dinamiche del matrimonio, la ricorrente ha affermato: di essere stata costretta dallo zio a sposare un uomo che all'epoca aveva circa 60 anni, mentre lei ne aveva 14; di aver trascorso i primi anni di matrimonio senza particolari difficoltà, nonostante non amasse stare con il marito, e di aver avuto con l'uomo tre figli, un maschio primogenito e due figlie femmine, affermando però di non ricordare con precisione gli anni di nascita dei figli. Ha poi aggiunto che il marito era un uomo violento, che frequentemente la picchiava, giungendo persino a procurarle delle fratture. Ha, inoltre, riferito che in alcune occasioni anche lo zio si univa al marito nei maltrattamenti e in una particolare circostanza, quando la ricorrente fuggì da casa rifugiandosi proprio presso lo zio, questi la riportò dal marito.

Con riferimento alla volontà del marito di praticare la mutilazione sulle due figlie femmine, la ricorrente ha riferito che le bambine avevano all'epoca all'incirca 10 anni, una essendo di poco più grande dell'altra; ha raccontato di essersi opposta alla decisione del marito in quanto lei stessa era stata sottoposta a mutilazione in passato e non voleva che le figlie soffrissero la medesima condizione.

Quanto all'ipotesi di rivolgersi all'autorità per ottenere supporto, la ricorrente ha dichiarato che a Divo, luogo dove abitava insieme al marito, non erano presenti autorità e che anche lo zio, al quale la ricorrente aveva raccontato della propria condizione, le consigliò di rimanere in famiglia per conservare l'onore del matrimonio.

A proposito della fuga dall'abitazione del marito e dal Paese e del successivo viaggio intrapreso per raggiungere l'Italia, la ricorrente ha riferito di essersene andata il giorno successivo all'episodio della grave lite con l'uomo, a causa delle minacce che lui le rivolse; di aver lasciato la Costa d'Avorio in autobus, grazie a del denaro messo da parte in precedenza, e di essere giunta fino in Mali, a Gao, dove rimase per tre mesi. Qui venne curata per il primo periodo da una donna e lavorò poi per la stessa per circa due mesi. Grazie ai soldi guadagnati, fuggì in seguito verso l'Algeria, lavorando per altri tre mesi come lavapiatti in un ristorante al confine tra Mali e Algeria. Per mano di un trafficante raggiunse la Libia, dove lavorò per circa sei mesi come domestica, a casa di una signora. Ha aggiunto di essere giunta in Italia grazie ai soldi guadagnati in Libia e di aver pagato il viaggio all'incirca 5000 dinari.



Ha dichiarato che, giunta in Italia, è entrata in contatto su *Facebook* con un amico del fratello maggiore, il quale le fornì alcune informazioni sulla famiglia di origine e che promise di informarsi circa le sorti dei suoi figli, senza dare poi seguito alla promessa. Attraverso l'uomo la ricorrente è entrata in possesso del proprio atto di nascita ed è venuta a sapere della morte dei genitori. L'uomo le ha inoltre riferito che lo zio è arrabbiato con lei per la fuga dal matrimonio, che ha rovinato il nome della famiglia. Nel corso della prima audizione la ricorrente ha dichiarato di conservare la fotografia dell'atto di nascita nel telefono, senza però mostrarla, mentre nel corso della seconda audizione ha presentato copia del documento, dichiarando che l'amico del fratello se lo sarebbe procurato rivolgendosi allo zio della donna.

Posta di fronte alle incongruenze temporali rilevate (ella ha infatti dichiarato di essere fuggita dalla Costa d'Avorio nel dicembre 2016, ma dal C3 risulta aver fatto ingresso in Italia nel settembre 2016), la ricorrente ha dichiarato di non ricordare e di essere confusa con le date, a causa del fatto di non avere studiato.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato credibili la nazionalità guineana e la religione professata dalla ricorrente, la prima confermata anche dall'atto di nascita prodotto. Ha considerato, invece, non credibili il vissuto a Divo, in Costa d'Avorio, e le ragioni alla base dell'espatrio. In particolare, la Commissione ha rilevato la mancanza nel racconto di particolari sulla città di Divo, che la ricorrente attribuisce al suo basso livello di scolarizzazione e che la Commissione ritiene, invece, incompatibile con il livello di conoscenza dei luoghi che una venditrice di cacao, come la ricorrente, dovrebbe avere.

La Commissione ha considerato poi vago e generico il racconto relativo alla vita matrimoniale; ha rilevato che la donna non "circostanzia i maltrattamenti subiti nel tempo e si contraddice in merito all'ultimo scontro avuto con il marito che l'ha portata ad abbandonare la casa coniugale e poi il Paese".

Ha rilevato contraddizioni anche "sulle modalità e tempistiche con cui riceveva l'atto di nascita", nelle dichiarazioni sull'attuale conoscenza della situazione familiare e su come sarebbe entrata in possesso dell'atto di nascita.

Anche alla luce della cittadinanza guineana della ricorrente, la Commissione ha escluso l'esistenza di fondati timori in caso di rientro nel Paese.

La Commissione ha dato atto di avere rilevato dalle dichiarazioni della richiedente la presenza di indicatori del "fenomeno della tratta di persone", in relazione "all'organizzazione della partenza dal Paese di origine, al viaggio ed alcuni aspetti della sua vita in Italia", di avere informato la richiedente circa le possibilità offerte dallo Stato italiano alle vittime di tratta e di avere ricevuto il suo rifiuto ad incontrare personale specializzato per i "colloqui".

La Commissione ha pertanto escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione e, di conseguenza, la sussistenza di presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; nonché del rischio di danno grave come indicato dall'art. 14 lettere A) e B) D.Lgs. 251/2007. Ha, inoltre, escluso i presupposti per la protezione sussidiaria lettera C), per l'assenza a Kerouane, in Guinea, di una situazione di conflitto armato e violenza indiscriminata.

Alla luce delle informazioni fornite sul profilo della ricorrente e sulla sua situazione di integrazione in Italia, la Commissione ha infine escluso il riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi "umanitari".

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dalla ricorrente di fronte alla Commissione territoriale; ha rilevato un errore nelle date riportate nei verbali della Commissione territoriale e ha precisato che le vicende relative alla mutilazione genitale delle



figlie non risalgono al 2015, bensì al 2016; ha, poi, lamentato l'erroneità della valutazione svolta dalla Commissione sulle dichiarazioni della ricorrente e la mancata considerazione della condizione di bassa scolarizzazione della stessa, che giustificano la mancanza di conoscenza e incapacità di ricostruire alcuni aspetti del vissuto e dei fatti accaduti.

Quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, la difesa ha posto in rilievo il trattamento subito dalla ricorrente in giovane età, quando venne sottoposta a mutilazione genitale, nonché la costrizione al matrimonio forzato, pratica altrettanto diffusa in Costa d'Avorio, elementi che rendono la stessa appartenente al gruppo sociale delle vittime di violenza di genere.

La difesa ha chiesto poi il riconoscimento della protezione sussidiaria nonché della protezione umanitaria, valorizzando, quali elementi utili al bilanciamento tra i due contesti di vita, la situazione attuale della Guinea e il proficuo percorso di inserimento e di integrazione della ricorrente in Italia, documentato attraverso il deposito di documentazione formativa, di attività di volontariato e relazioni comportamentali del centro di accoglienza.

§ Note integrative autorizzate dal Giudice

In data 15/10/2020 la difesa ha depositato nota difensiva e diversi documenti, tra i quali certificati medici.

§ Udienda di comparizione delle parti

Nonostante le difficoltà di comprensione linguistica, nel corso della prima udienza la ricorrente ha dichiarato, utilizzando la lingua italiana, di vivere da pochi mesi in Borgo San Giovanni (Lodi), in accoglienza in un appartamento con quattro donne camerunensi; di avere in precedenza lavorato per sei-sette mesi presso un ufficio di Milano facendo pulizie.

A domanda del Giudice, il difensore ha dichiarato di non essere a conoscenza della adesione della ricorrente a un percorso presso un ente anti-tratta.

§ Udienda con audizione personale della ricorrente

All'udienza del giorno 01/12/2020, tenutasi in lingua malinké alla presenza di una mediatrice culturale, la ricorrente ha inizialmente dichiarato di non avere più notizie del fratello dal momento in cui da piccola lasciò la Guinea e raggiunse lo zio, fratello minore del padre. Quanto all'amico del fratello di cui parlò di fronte alla Commissione territoriale, la ricorrente ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo mentre era in Costa d'Avorio, che l'avrebbe trovata in quanto ella assomigliava al fratello e abitava in quel periodo presso lo zio, uomo molto conosciuto tra i guineani in Costa d'Avorio. La ricorrente ha riferito di essere in contatto con l'uomo, di nome Seikou e di professione trasportatore, tramite l'applicazione di Facebook sul telefono e che l'amico le avrebbe mandato il certificato di nascita tramite posta, all'indirizzo del centro presso un amico maliano di nome Usman. Ha precisato di non aver avuto informazioni sui figli tramite Seikou, di "sentire, da madre, che sono in buone condizioni" e di ipotizzare che il marito in Costa d'Avorio sia ancora vivo.

Con riferimento al trasferimento dalla Guinea alla Costa d'Avorio, ha raccontato che questo avvenne perché lei e il fratello erano rimasti orfani e lo zio decise di prendere con sé solo lei e non il fratello maggiore. Ha aggiunto di non ricordare il viaggio fatto con lo zio, se non una sosta al confine tra i due Paesi per un pranzo.

Quanto al matrimonio forzato subito all'età di 14 anni, ha dichiarato di aver inizialmente rifiutato perché l'uomo era vecchio ed aveva già una moglie, e poi di esservi stata costretta. Quanto alla mutilazione genitale, ha dichiarato "che essa fu praticata "prima del matrimonio. Avevo dodici anni. La moglie di mio marito aveva detto che avremmo mangiato fuori ma mi hanno portato a casa della signora che faceva l'operazione. Ho sentito urla di altre bambine e



ho avuto paura. Poi mi hanno fatto entrare e mi hanno tenuto ferma mentre subivo l'intervento. (...) Non c'erano uomini, solo donne. (...) Non sapevo cosa mi stessero facendo ma avevo sentito parlare di questa cosa”.

Quanto alla vita matrimoniale, ha dichiarato che il marito cominciò da subito ad avere atteggiamenti violenti nei suoi confronti e che la situazione precipitò quando lei si oppose alla mutilazione genitale delle bambine: l'uomo la legò, la ferì alla gamba, le versò dell'olio bollente sulla mano e la picchiò, portando poi via le bambine per l'intervento di mutilazione. Ha affermato di avere lasciato la casa il giorno successivo e di essersi recata dai vicini per l'organizzazione del viaggio verso il Mali, che ha dichiarato di aver pianificato da sola, utilizzando i soldi in precedenza guadagnati dalla vendita di cacao. Ha riferito di aver preso un autobus da Divo a Djassele e poi fino a Yamoussokro.

Informata dal giudice della possibilità di intraprendere un percorso di colloqui presso un ente anti-tratta, la ricorrente ha riferito di non avere “problemi di quel genere”, di avere lavorato molto nel corso del viaggio e di essere principalmente preoccupata per i figli.

Al termine dell'udienza, la difesa si è riportata agli atti, insistendo nelle conclusioni del ricorso.

§ La ricorrente è ammessa al **gratuito patrocinio** a spese dello Stato con delibera n. 2020/1891 del 26/03/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente opposizione non è tecnicamente un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione, ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I o di un permesso per protezione speciale sui presupposti dell'articolo 19 commi 1 e 1.1 del T.U.I.

§ Sull'attività istruttoria

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda”*, il Giudice, ritenendo necessario raccogliere ulteriori informazioni con riferimento alla vicenda personale della ricorrente, ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

All'esito dell'udienza, il collegio ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale e delle subordinate istanze sia da considerarsi chiusa.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:



- atti persecutori come definiti dall'art.7¹;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³.

Nel presente caso, la ricorrente riconduce i motivi della fuga dalla Costa d'Avorio alle violenze familiari subite, in seguito a mutilazione genitale e matrimonio forzato; dichiara inoltre di non poter fare rientro nel Paese d'origine, ossia la Guinea, in quanto lontana dal Paese fin dall'infanzia e priva di alcun legame con esso e allega il timore di non poter fare rientro in Costa d'Avorio, Paese di abituale dimora, in quanto sarebbe costretta a tornare a vivere con l'anziano marito, che le potrebbe fare nuovamente del male.

Si osserva, in primo luogo, che dall'articolato racconto reso della ricorrente emergono, come rilevato anche dalla Commissione territoriale, numerosi indicatori che conducono a un'esperienza di tratta di esseri umani, mai ammessa dalla donna che ha, anzi, manifestato reticenza e chiusura nel riferire di alcuni passaggi salienti della vicenda che l'ha condotta fino in Italia.

Nella valutazione del caso si terranno, pertanto, in considerazione le *Linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) n. 7, relative all'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*⁴.

La provenienza da un contesto di isolamento, fragilità e violenza familiare e sociale; le incerte e non credibili modalità del viaggio, che verosimilmente non è stato affrontato in autonomia, come la ricorrente afferma, considerato il suo stato di analfabetismo (non sa ancora utilizzare un computer come affermato in udienza) e la sua ignoranza delle coordinate geografiche (come accertato in udienza), quanto piuttosto guidato da altre persone, come usualmente avviene nei casi di tratta; l'asserita indipendenza economica con la quale sarebbe riuscita ad affrontare un viaggio lungo e costoso attraverso il deserto e il mare Mediterraneo, che non è giustificabile alla luce della modesta lavorativa dichiarata di coltivatrice di cacao; sono tutti elementi che concorrono a fornire un quadro indicativo di una situazione di tratta di esseri umani, ipotesi peraltro avanzata, come detto, anche dalla Commissione territoriale.

Il percorso intrapreso attraverso Mali, Algeria e Libia, di cui la ricorrente ha identificato con alcune delle tappe centrali (*"ho preso l'autobus fino a Divo e da Divo a Djassele e da qui a Yamoussokro"*, pagina 2 verbale di udienze) riflette quella che, secondo le fonti, è tra le rotte più comuni per coloro che vengono "trattate" via terra⁵.

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

⁴ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>

⁵ USDOS – US Department of State: *2020 Trafficking in Persons Report: Cote d'Ivoire*, 25 June 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2036242.html>: "Migrants commonly depart from Daloa and proceed via airplane to Tunisia, or overland via Mali and Algeria to Libya, or, to a lesser extent, via Niger to Libya".



Ancora, e più nel dettaglio, i periodi di permanenza dapprima in Mali, poi ancora al confine tra Mali e Algeria e infine in Libia, durante i quali la ricorrente ha riferito di aver lavorato presso dei ristoranti e poi ospite di una signora come aiuto domestico, celano verosimilmente una condizione di sfruttamento alla quale ella è stata sottoposta, in linea peraltro con le fonti che riferiscono di trafficanti che sfruttano giovani donne e ragazze ivoriane, impiegandole in attività di aiuto domestico e lavoro nei ristoranti o prostituzione⁶.

Un ulteriore aspetto di ambiguità del racconto, che conferma ulteriormente il quadro, è la presenza della figura maschile di Seikou, ossia l'amico d'infanzia del fratello con il quale ella sarebbe entrata in contatto già in Costa d'Avorio e poi nuovamente tramite Facebook una volta in Italia. Anziché rappresentare, come tratteggiato dalla ricorrente, un punto di contatto con il Paese e la famiglia e potenziale fonte di notizie relative ai figli, l'uomo, per ambiguità della descrizione fornita sulle modalità del contatto (egli sarebbe guineano e l'avrebbe individuata in Costa d'Avorio per la somiglianza con il fratello) e dei comportamenti adottati (è un riferimento per la donna), appare piuttosto inquadabile come figura coinvolta nella rete di sfruttamento; la stessa presenza dell'uomo è quindi un ulteriore indice presuntivo dell'esistenza di una condizione di tratta.

Tutti gli elencati indicatori, che trovano pieno riscontro nelle linee guida UNHCR, sono altrettante presunzioni, gravi precise e concordanti (art. 2729 c.c.), di una situazione di tratta a fini di sfruttamento, presumibilmente lavorativo o sessuale, seppur negata dalla ricorrente. Tale approccio di chiusura e negazione della propria condizione non è certamente insolito nel contesto delle domande di protezione internazionale che riguardano soprattutto donne della condizione e della provenienza della ricorrente: è, infatti, circostanza usuale che le vicende di tratta non emergano in maniera esplicita dalle narrazioni, o persino che queste vengano negate dai richiedenti protezione, per le ragioni più diverse, dalla condizione di sottomissione, per violenza e minaccia alla rete di sfruttamento che non consente una libera volontà, all'ignoranza della possibilità di ricevere protezione dallo Stato italiano o di diffidenza verso l'effettività di tale protezione, fino alla vergogna o alla sofferenza nel ripercorrere vicende dolorose. Il trauma derivante dal vissuto e dalla condizione di fragilità, in molti casi ancora attuale e presente al momento della richiesta di protezione, rende estremamente complesso per il richiedente aprirsi di fronte alla Commissione territoriale o all'autorità giudicante e rivelare le vere ragioni e vicende che ne hanno determinato l'allontanamento dal Paese di origine. Come indicato nelle sopra citate linee guida dell'UNHCR, è di conseguenza importante che l'intervistatore tenga in considerazione tali circostanze, incluso il timore di ritorsione da parte di chi esercita il controllo⁷ sulla persona vittima di tratta⁸.

Secondo le indicazioni recentemente fornite dalla Corte di cassazione con la pronuncia 1750/2021 *“In materia di protezione internazionale, ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indizi individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani, si da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi dell'art. 32, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, ricorre una condizione di vulnerabilità*

⁶ ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *ACCORD COI Compilation Côte d'Ivoire*, December 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d-Ivoire_December-2020.pdf, pagina 64

⁷ Ibid., paragrafo 46: *“Interviewers should also take into consideration that victims who have escaped from their traffickers could be in fear of revealing the real extent of the persecution they have suffered. Some may be traumatized [...]”*.

⁸ Ibid., paragrafo 48: *“Women, in particular, may feel ashamed of what has happened to them or may suffer from trauma caused by sexual abuse and violence, as well as by the circumstances surrounding their escape from their traffickers”*.



personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante”.

Il presente caso si colloca in un quadro pienamente in linea con il caso esaminato dalla Corte di cassazione. Gli indicatori sopra elencati provano, attraverso presunzioni (art. 2729 c.c. cit.) la tratta di esseri umani, e ciò a fronte di un racconto che non è credibile per la parte relativa alla “all’organizzazione della partenza dal Paese di origine, al viaggio ed alcuni aspetti della sua vita in Italia”, come rilevato dalla Commissione territoriale.

La condizione di vulnerabilità delle vittime di tratta è poi espressamente definita dalla legge (art. 19-2 bis T.U.I.).

Prendendo in esame gli ulteriori fatti allegati ed elementi emersi dal racconto, il collegio ritiene che la detta condizione di vulnerabilità, per violenze e sfruttamento subiti, integri non solo i presupposti per una forma di protezione nazionale, bensì anche per il riconoscimento dello status di rifugiata.

La ricorrente è, infatti, certamente, come provato dalla documentazione medica depositata (doc. 31- certificato del 27.07.2020, in seguito a visita ginecologica, che accerta “esiti di mutilazione genitale -clitoridectomia-), una vittima di mutilazione genitale (FGM).

Seppur la legge ivoriana vieti espressamente la pratica e preveda pene da uno a cinque anni di reclusione e multe da 360mila e 2 milione di franchi per chiunque pratici la mutilazione genitale e una pena doppia per coloro che la praticano nel contesto della loro professione medica o paramedica⁹, la pratica continua infatti a essere un serio problema per il Paese¹⁰: il governo non riesce infatti a garantire l’applicazione di quanto previsto dalla legge e l’usanza rimane fortemente diffusa, in modo particolare nelle zone rurali del Paese¹¹, ma in ogni caso praticata trasversalmente dai membri di tutti i gruppi etnici e religiosi, seppur con alcune differenze¹².

Secondo le *Linee guida dell’UNHCR relative alle domande di protezione internazionale che hanno come oggetto una mutilazione genitale femminile*, tale pratica rappresenta una violenza di genere che infligge gravi danni, sia mentali che fisici, ed è a tutti gli effetti da ritenersi una forma di persecuzione¹³. Qualsiasi forma di mutilazione costituisce infatti una violazione di una serie di diritti umani per le donne, ragazze o bambine -come nel caso della ricorrente- sottoposte alla pratica, quali: il diritto a non essere discriminate, a essere protette da atti di violenza fisica e mentale, alla salute e, nei casi più estremi, anche il diritto alla vita¹⁴.

I *claim* relativi alla FGM non riguardano unicamente le richiedenti protezione che temono di dover affrontare una minaccia imminente di essere sottoposte alla pratica, bensì anche donne e ragazze che ne sono già state in passato vittime, che sono già oggetto state di violenza e di

⁹ ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: *ACCORD COI Compilation Côte d’Ivoire*, dicembre 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2043398/ACCORD_COI-Compilation_Cote_d-Ivoire_December-2020.pdf, pagina 55

¹⁰ USDOS – US Department of State: *Country Report on Human Rights Practices 2019 - Côte d’Ivoire*, 11 marzo 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2026389.html>

¹¹ Bertelsmann Stiftung: *BTI 2020 Country Report Côte d’Ivoire*, 29 aprile 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/202956country_report_2020_CIV.pdf, pagina 21

¹² 28 Too Many: *FGM in Côte d’Ivoire: Short Report*, marzo 2020, [https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Cote%20d%20Ivoire/cote_d'ivoire_short_report_v1_\(march_2020\).pdf](https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Cote%20d%20Ivoire/cote_d'ivoire_short_report_v1_(march_2020).pdf)

¹³ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *GUIDANCE NOTE ON REFUGEE CLAIMS RELATING TO FEMALE GENITAL MUTILATION*, May 2009, <https://www.refworld.org/pdfid/4a0c28492.pdf>, paragrafo 7

¹⁴ *Ibid.*



discriminazione e, in quanto tali, sono persone fragili ed esposte ad ulteriore violenza e discriminazione in caso di rimpatrio.

Strettamente connesso alla vicenda della pratica della FGM, ricorre poi nel presente caso un più ampio quadro di allegazioni di violenza, soprusi e trattamenti persecutori che avrebbe interessato pressoché l'intera vita in Costa d'Avorio della ricorrente.

Il suo racconto del trasferimento forzato, a soli 7 anni, dalla Guinea alla Costa d'Avorio è sufficientemente dettagliato per essere ritenuto credibile (lettera a dell'articolo tre comma 5 del d.lgs. 251/2007): (*“Io ho lasciato mio fratello in Guinea, quando, da piccola, mi sono spostata in Costa D'avorio per raggiungere il fratello minore di mio padre. Non so che età avessi. Ero piccola”, “Mi ricordo solo che abbiamo pranzato in una località del confine. Venne a prendermi lo zio” e ancora “eravamo orfani e lui ha preferito prendere me che ero la più piccola e ha lasciato il mio fratello maggiore”*, pagine 1 e 2 verbale di udienza).

Così come credibile, perché riscontrato da elementi esterni è il racconto di soprusi e violenza familiare e sociale. Ella ha raccontato di violenze da parte del marito, che divennero insopportabili, quando si oppose alla mutilazione genitale delle figlie; ha raccontato di essere stata picchiata con un bastone dal marito che pure le creò ustioni alle mani con l'olio bollente. Il racconto è credibile perché la presenza di lesioni traumatiche e cicatrici agli arti è riscontrata (lettera c dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251 del 2007) dalla documentazione medica depositata (docc. da 29 a 32). Il parere medico-legale della ASST di Cremona (doc. 32) attesta, sulla base degli accertamenti strumentali in atti, “plurimi esiti cicatriziali alla mano destra e da esiti di lesione (verosimilmente fratturativa) del terzo dito della mano sinistra, oltre a esiti di infibulazione (clitoridectomia)” ed afferma che “le cicatrici alla mano destra sono compatibili, per morfologia e per le loro caratteristiche, anche come esiti di ustione/scottatura. Il deficit articolare a carico del terzo dito della mano sinistra è compatibile con una lesione fratturativa ma anche con una lesione tendinea”. Conclude il medico che “le lesioni traumatiche alle mani, con riguardo al protocollo di Istanbul, sono compatibili con il tipo di trauma riferito dalla paziente (Riferisce di essere stata picchiata più volte dal marito, in un'occasione è stata scottata da olio bollente alla mano destra e in un'altra ha avuto una lesione alla mano sinistra)”.

In tale contesto di violenza e soprusi, è credibile che anche la sottoposizione a mutilazione genitale delle figlie della ricorrente, un'ulteriore violenza che ha colpito non solo le bambine ma anche la madre che ad essa si era opposta, essendone stata vittima inconsapevole in passato.

La credibilità del racconto sulle violenze, riscontrata da elementi esterni, non è inficiata dalla mancanza di credibilità del racconto nella parte relativa alla partenza, al viaggio e all'approdo in Italia; la negazione della verità è infatti presuntivamente dovuta, come sopra evidenziato, alla soggezione della donna alla “tratta di esseri umani”, situazione che aggiunge violenza e discriminazione alla violenza e discriminazione subita nell'ambiente familiare e sociale.

Alla luce di tali valutazioni, e tenendo in considerazione le linee guida dell'UNHCR n. 1 (*Linee Guida sulla Protezione Internazionale n. 1, La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 2002*), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (*CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*)¹⁵ e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle

¹⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 dicembre 1979 <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>



donne e alla violenza domestica¹⁶, emerge con forte evidenza che la ricorrente sia stata, sotto molteplici aspetti vittima di violenza di genere. Questa, secondo la definizione di UNHCR¹⁷, comprende abusi fisici, sessuali e psicologici all'interno del nucleo familiare, o all'interno della comunità nel suo complesso, ovvero perpetrati e giustificati da parte dello Stato e delle istituzioni, ma anche il traffico delle donne, delle ragazze e la prostituzione forzata, il mancato accesso a risorse economiche o mezzi di sussistenza, opportunità, istruzione, salute o altri servizi sociali.

Come sopra approfondito, numerosi passaggi del racconto della ricorrente e le stesse omissioni e negazioni di altre circostanze riflettono in termini esatti questa definizione e permettono di affermare che la stessa è certamente stata in passato vittima di atti persecutori intesi come violenza di genere. Le dichiarazioni sul vissuto di violenze e soprusi ai quali è stata sottoposta trovano riscontro, in modo particolare, nella sottoposizione alla pratica della FGM, da lei descritta e documentata dalle certificazioni mediche prodotte.

Seppur la ricorrente non offra in prima persona diretti e concreti elementi per affermare la fondatezza del timore in caso di ritorno, le informazioni da ella indirettamente fornite permettono in ogni caso al collegio di esprimersi in tal senso: il rientro in un contesto nel quale la stessa è stata, dapprima, vittima di mutilazione genitale e abusi e, in seguito, verosimilmente avviata alla tratta la esporrebbe a una situazione complessiva di rischio persecutorio inteso come condizione di estrema e totalizzante fragilità, impossibilità di ricostruirsi una vita e di condurre una vita dignitosa.

Considerato tale contesto di vita si deve concludere che, secondo un giudizio prognostico, la ricorrente potrebbe trovarsi in una condizione di privazione di mezzi di sussistenza, mancanza di opportunità di accesso ai servizi di base e conseguente fragilità e isolamento tali per cui potrebbe essere nuovamente avvicinata e coinvolta nella rete che già in passato l'ha condotta in Italia.

Applicabile al presente caso è peraltro il ragionamento relativo alle cosiddette *compelling reasons*, formulato dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, secondo cui ci sono circostanze in cui, per ragioni di straordinaria gravità e nei casi di atroce persecuzione subita o conseguenti durevoli effetti psicologici e traumatici della stessa, sia la stessa persecuzione passata a fondare il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale.

Quanto, infine, ai "motivi di persecuzione", la ricorrente è appartenente ai "gruppi sociali" sia delle donne vittime di mutilazione genitale che delle vittime di tratta e tale appartenenza ha reso possibile la persecuzione.

A tale riguardo, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri "condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona

¹⁶ Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11.V.2011 <https://rm.coe.int/168008482e>

¹⁷ "la violenza basata sul genere è quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà..." Definizione estensiva di violenza sessuale e di genere utilizzata dall'UNHCR e dai suoi partner operativi [Basata sugli articoli 1 e 2 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e sulla Raccomandazione 19, par. (§) 6 dell'11ma sessione della Commissione CEDAW] in UNCHR, Violenza sessuale e di genere nei confronti dei rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la risposta, Maggio 2003



non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante”.

Tale formulazione è stata integralmente recepita dalla legge italiana all'articolo 8 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007.

Il particolare gruppo sociale è, dunque, definito da due elementi:

- una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (...);
- un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.

Nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva entrambe le condizioni sembrano essere necessarie: ciò è stato confermato, sia pure in via incidentale, dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea¹⁸. Nel caso delle donne vittime di mutilazione genitale sia delle donne vittime di tratta ricorrono entrambe le caratteristiche: ossia una storia comune a molte donne che si trovano in analoghe situazioni per condizione sociale e familiare, e che non può essere mutata perché si tratta di donne fragili, la cui sottoposizione a mutilazione genitale risponde a una regola sociale (per come riferiscono le fonti sulla Costa D'avorio sopra citate) e che non possono ricevere protezione; esse sono inoltre identificate dalla società come appartenenti a gruppi di donne, sottoposte per caratteristiche sociali e familiari a GMF o vittime di tratta.

In conclusione, considerato che:

- è accertato che la ricorrente sia stata in passato vittima, sotto differenti profili, di atti di persecuzione sotto la forma di violenza di genere;
- è presumibile che la stessa sia inoltre vittima di persecuzione per tratta degli esseri umani;
- la donna appartiene al “gruppo sociale” delle vittime di mutilazione genitale femminile e di tratta;
- è verosimile che, il rientro nel Paese in una condizione di estrema fragilità e vulnerabilità, nonché priva di qualsiasi supporto e sostegno, sarebbe esposta a ulteriore persecuzione in ragione della sua appartenenza al genere femminile, essendo stata in passato vittima di abusi e violenza, nelle forme dell'impossibilità di condurre una vita dignitosa e della possibilità essere nuovamente vittima di forme di *re-trafficking*;
- tale condizione sarebbe aggravata da quanto già sofferto in passato;

sono integrati i presupposti per il **riconoscimento dello status di rifugiata**.

Restano assorbite nel riconoscimento dello status di rifugiato le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

§ Le spese di lite

Considerato che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.

¹⁸ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y, e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel*, punto 45..



P.Q.M.

- riconosce a [REDACTED], nata il [REDACTED]/1986 a [REDACTED], in Guinea, Codice CUI [REDACTED], lo status di rifugiata ex artt. 7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese di lite;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17/02/2021.

Il Presidente
Dott. Pietro Caccialanza

